

AVV. LUDOVICA BERNARDI
VIA GIOSUE' BORSI N. 4
00197 R O M A
segreteria@studiogarofalo.eu
ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
SUL SITO WEB DEL MINISTERO DEL TURISMO

della sottoscritta avv. Ludovica Bernardi (c.f. BRNLVC65R47L407Q, pec ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it), quale difensore costituito della **MISURINA NEVE S.R.L.** (c.f. e p. iva 00741180251).

* * *

i) Autorità giudiziaria:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione II-
quater, R.G. n. 6443/2026.

* * *

ii) Ricorrente e parti:

Ricorrente: **Misurina Neve s.r.l.** (c.f. e p. iva 00741180251).

Resistente: **Ministero del Turismo.**

Controinteressate alle quali è stato notificato il ricorso: **Tofana s.r.l.** (c.f. 01089670259), **Carosello Tonale s.p.a.** (c.f. 01175130226), **Il Kaberlaba s.r.l.** (c.f. 04436710240), **Prato Nevoso s.p.a.** (c.f. 03544980042), **Sitas s.p.a.** (c.f. 03406560155).

Ricorrente incidentale: **Carosello Tonale s.p.a.** (c.f. 01175130226).

* * *

iii) Atti impugnati:

a) “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione,

ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Misurina Neve s.r.l. nell’allegato “2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo” alla posizione n. 134”;

b) la graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025;

c) lo stesso sorteggio di data 18 novembre 2025;

d) la nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta;

e) l’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch’essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026;

f) ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, l’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori

sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”.

* * *

iv) Individuazione di ulteriori controinteressati:

devono intendersi quali controinteressati tutti i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi.

* * *

v) Sintesi dei motivi di impugnazione:

Primo motivo: Violazione di legge ovvero eccesso di potere per violazione dell'art. 13, co. 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024 prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024; violazione dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

L'Amministrazione ha errato nell'attribuire alla domanda presentata da Misurina Neve s.r.l. il punteggio complessivo di soli 45 punti.

In particolare, la corretta valutazione della documentazione prodotta avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di 20 punti per il criterio A.1, in luogo di zero, avendo la ricorrente prodotto la lettera di Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige attestante l'avvenuta deliberazione di un finanziamento chirografario fino a 800.000 euro a copertura del programma di investimento.

La Commissione ha inoltre errato nella valutazione del criterio B relativo alla cantierabilità del progetto, attribuendo soltanto 10 punti, nonostante la ricorrente avesse prodotto un elaborato progettuale completo e dettagliato,

comprensivo di computo metrico, cronoprogramma e capitolato descrittivo delle lavorazioni, idoneo a integrare un progetto esecutivo, avuto riguardo alla natura dell'intervento di ammodernamento mediante revisione generale di un impianto a fune già esistente. Tale documentazione avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di ulteriori 30 punti; in subordine, essa sarebbe dovuta essere valutata almeno quale progetto di fattibilità tecnico-economica, con attribuzione di 20 punti.

L'Amministrazione ha altresì omesso di riconoscere alla ricorrente i punteggi premiali previsti dall'art. 13 dell'Avviso, nonostante il progetto presentasse elementi idonei a dimostrare l'impatto positivo sull'attrattività turistica del comprensorio, l'incremento degli standard di sicurezza dell'impianto e la capacità di generare ricadute positive per la filiera turistica locale.

Secondo motivo: *Violazione di legge per violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per carenza di motivazione e carenza di istruttoria sotto ulteriore profilo.*

La Commissione non ha specificato le concrete modalità di attribuzione dei punteggi rispetto alla documentazione allegata alle domande, limitandosi all'indicazione del voto numerico.

Tale modalità valutativa è illegittima nel caso di specie, poiché i criteri e sottocriteri previsti dall'Avviso non erano sufficientemente analitici e puntuali da rendere immediatamente comprensibile l'*iter* logico seguito dalla Commissione. Ciò vale, in particolare, per il criterio relativo alla cantierabilità del progetto, per quello concernente le autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, nonché per i criteri premiali, formulati in termini ampi e generici.

In assenza di criteri predeterminati sufficientemente dettagliati, il solo punteggio numerico non poteva ritenersi idoneo ad assolvere l'obbligo motivazionale, essendo invece necessaria una motivazione specifica delle valutazioni compiute, anche al fine di consentire il controllo sulla logica, congruità e non arbitrarietà dell'operato amministrativo.

Terzo motivo: *Violazione di legge per violazione degli artt. 1, co. 1, e 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97, co. 2, Cost.; violazione della lex specialis della procedura e dei principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente; eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento.*

Il motivo è proposto in via condizionata all'accoglimento del primo motivo.

La graduatoria finale risulta illegittima anche nella parte in cui recepisce modifiche e rivalutazioni operate dal RUP successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione. In particolare, a seguito della trasmissione dell'elenco provvisorio da parte della Commissione, il RUP ha ritenuto di intervenire sul criterio B.E, attribuendo ulteriori punteggi a numerose domande, tra cui quella della ricorrente, in ragione della ritenuta equipollenza tra nuove autorizzazioni e situazioni in cui i progetti non necessitavano di nuovo *iter* autorizzativo.

Tale intervento ha determinato una graduatoria diversa da quella risultante dai lavori della Commissione, incidendo sulla posizione di plurimi concorrenti e sull'individuazione dei soggetti concretamente beneficiari del contributo.

La rivalutazione tecnica delle domande da parte del RUP, in assenza di una riapertura dei lavori della Commissione e senza adeguata motivazione, viola la *lex specialis*, che riservava alla Commissione la valutazione nel merito

delle proposte progettuali, nonché i principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio*.

Quarto motivo: *Violazione di legge per violazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 1, co. 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241.; violazione del principio generale di immodificabilità della lex specialis; violazione dell'art. 97, co. 2, Cost.; violazione per falsa applicazione della lex specialis della procedura; violazione dei principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente; eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento.*

In via subordinata, si deduce l'illegittimità della procedura nella parte in cui il Ministero del Turismo ha introdotto, solo successivamente alla valutazione delle domande, il criterio del sorteggio per definire l'ordine di priorità tra istanze aventi pari punteggio.

L'Avviso non prevedeva alcun criterio per regolare l'ipotesi di parità di punteggio, evenienza tuttavia ampiamente prevedibile in considerazione del sistema di attribuzione di punteggi fissi. L'introduzione ex post del sorteggio ha quindi comportato una modifica postuma della *lex specialis*, in violazione dei principi di trasparenza, *par condicio* e tutela dell'affidamento dei partecipanti.

Ne deriva l'illegittimità non solo del metodo del sorteggio, ma anche dell'Avviso nella parte in cui non conteneva una disciplina idonea a regolare correttamente la procedura selettiva in caso di parità di punteggio.

* * *

vi) Domande formulate:

annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti impugnati; conseguentemente, accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, co. 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dell' "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024"; condanna dell'Amministrazione resistente al versamento alla ricorrente del chiesto contributo pari a euro 1.024.775,00; con rifusione delle spese, anche generali, dei compensi e del contributo unificato.

* * *

vii) Numero e contenuto dell'ordinanza:

con ordinanza n. 3692/2026, di data 2 luglio 2026, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sez. II-*quater*, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, indicandone le modalità e ha fissato, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., l'udienza di merito alla data del 22 dicembre 2026.

* * *

Treviso, 3 luglio 2026

avv. Ludovica Bernardi